


Statuti

ASSOCIAZIONE TICINESE ASSISTENTI DI STUDIO MEDICO



I. Nome e sede

Art.1

- ◆ E costituita con sede nel Canton Ticino presso il segretariato, un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TICINESE ASSISTENTI DI STUDIO MEDICO" regolata secondo l'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero

II. Scopo

Art. 2a

- ◆ L'associazione ha per scopo di raggruppare professionalmente le assistenti di studio medico al fine di mantenere e promuovere gli interessi dei suoi membri dal punto di vista professionale, etico, sociale, economico.

Art. 2b

- ◆ L'associazione è apolitica e aconfessionale. Essa non persegue alcun scopo lucrativo.

III. Responsabilità

Art. 3

- ◆ Gli impegni dell'associazione sono garantiti solo dai beni appartenenti all'associazione. I membri personalmente sono liberati da ogni responsabilità.

IV. Soci

Art. 4

- ◆ La qualità di socio viene acquistata con la domanda d'adesione e il pagamento della relativa quota sociale.

Art. 4a Perdita della qualità di socio

L'appartenenza all'associazione si estingue:

- a) con disdetta scritta entro la fine dell'anno
- b) L'assemblea ha la facoltà di escludere un socio se quest'ultimo lede gravemente gli interessi dell'associazione.

V. Diritto di voto


Art. 5

Ritenuto che siano in regola con la quota sociale, hanno diritto di voto:

- 1) membri del comitato
- 2) Assistenti di studio medico attive nella professione
- 3) Apprendiste
- 4) Assistenti di studio medico non attive nella professione

Statuti

ASSOCIAZIONE TICINESE ASSISTENTI DI STUDIO MEDICO



◆ VI. Organi sociali

◆ Art. 6 Gli organi della sezione sono:

- ◆ a) l'assemblea generale
- ◆ b) il comitato direttivo
- ◆ c) i revisori

◆ Art. 7

- ◆ L'assemblea generale è il primo organo della sessione. Viene convocata in via ordinaria dal Comitato una volta all'anno almeno 10 giorni prima della data fissata, e in via straordinaria qualora il Comitato lo ritenesse opportuno. L'assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno un quinto dei soci (domanda scritta).

◆ Art. 8 Le competenze dell'assemblea generale sono:


- ◆ a) nomina del presidente
 - ◆ b) nomina degli altri membri di comitato
 - ◆ c) nomina dei revisori
 - ◆ d) deliberare sulle diverse relazioni
 - ◆ e) discutere e decidere sulle questioni all'ordine del giorno
 - ◆ f) fissare le quote sociali per l'anno seguente
 - ◆ g) modificare lo statuto
 - ◆ h) sciogliere la società
- Art. 9
L'assemblea generale delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Essa prende le sue decisioni a maggioranza assoluta.

◆ Art. 9

- ◆ L'assemblea generale delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Essa prende le sue decisioni a maggioranza assoluta.

Statuti

ASSOCIAZIONE TICINESE ASSISTENTI DI STUDIO MEDICO



◆ VII. Il Comitato

Art. 10 Il Comitato comprende:

- ◆ - un presidente
- ◆ - un vice presidente
- ◆ - un segretario
- ◆ - un cassiere
- uno o massimo 3 membri

Art. 11 Il Comitato rimane in carica per almeno 2 anni ed è rieleggibile.

◆ Art. 12 Il Comitato ha l'obbligo di:

- ◆ a) risolvere gli affari correnti
- ◆ b) amministrare i beni della sezione
- ◆ c) convocare l'assemblea generale
- ◆ d) far eseguire le decisioni dell'assemblea generale
- ◆ e) mantenere relazioni con i soci
- ◆ f) trasmetterle all'assemblea generale le domande, le informazioni, le proposte.

◆ VIII. Consulenza tecnica

Art. 13

Il Comitato nel corso dell'anno promuove dei corsi di aggiornamento per tutto ciò che caratterizza la professione dell'assistente di studio medico

IX Revisori

Art.14

I revisori dei conti sono tre e sono rieleggibili. Essi devono presentare all'assemblea generale il rapporto scritto sulla gestione e sullo stato del patrimonio sociale.


X Segretariato

Art. 15

Il segretariato esegue tutti gli affari del comitato. Inoltre funge quale punto di contatto permanente. L'attività del segretariato viene remunerata.

Statuti

ASSOCIAZIONE TICINESE ASSISTENTI DI STUDIO MEDICO



◆ XI

Art. 16

La tassa sociale annua è fissata:

- a) assistenti di studio medico Fr. 80.-
- b) apprendisti Fr. 15.-
- c) sostenitori-trici quota libera

◆ Art. 17

La società è validamente impegnata dalla firma collettiva del presidente e del cassiere

XII Revisione statuti

Art. 18

Una revisione degli statuti può essere decisa dalla maggioranza dell'assemblea.

◆ XII Scioglimento Associazione

◆ Art. 19

- ◆ Lo scioglimento dell'Associazione non può venir pronunciata che a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

◆ Art. 20

Il presente statuto è stato letto e approvato dall'assemblea costituente il 20 maggio 1978.

Modificato il 27.4.1985, 19.5.1988, 29.5.1991, 6.11.1992, 14.6.2007, 19.4.2018, 14.04.2022

Il comitato